

J.E.P.

La presente deliberazione viene affissa il 12 SET. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 531 del 11 SET. 2006

Oggetto: G.d.P. di Benevento- Giudizio Soricelli Giuseppe C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno undici del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |              |       |
|------------------------------|--------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente | _____ |
| 2) Dr. Pasquale Grimaldi     | -Assessore   | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore  | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore  | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore  | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore  | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore  | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore  | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore  | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE 

**LA GIUNTA**

Premesso che con ricorso notificato il 11/5/06 il sig. Soricelli Giuseppe conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione a verbale;

Con determina n. 611/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto ricorso al Giudice di Pace di Benevento notificato il 11/5/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 611/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 611/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto ricorso G.d.P. di Benevento notificato il 11/5/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 688 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 12 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 SET 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 28 SET. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 SET. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 28 SET 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per		il	_____	prot. n.	<u>Es. 1342</u>
SETTORE	<u>AVVOCATURA (a mano)</u>	il	_____	prot. n.	<u>2.10.06</u>
SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti	<u>6886</u>	il	_____	prot. n.	_____
x Nucleo di Valutazione	<u>11-9-06</u>	il	_____	prot. n.	_____
Conf. Capigruppo					

Avv. 304

4637

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE BENEVENTO

P.zza Risorgimento (Palazzo ex. Inail) – Tel.0824/357858 –357829 Fax 0824/357808

R.G. n.840/C – 2006 Soricelli Giuseppe c/ Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO  
11 MAG 2006  
Le fedi

Il Giudice di Pace dott. Antonella Pulcino

letto il ricorso che precede, con l'allegato documento opposto, depositati in data 20/04/2006

atteso che appare tempestivamente proposto;

visto l'art.22 legge n.689/81 e successive modifiche ed integrazioni;

### FISSA

l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 04/10/2006 ore 9,00 e seguenti

### ORDINA

Alla Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria di questo Giudice almeno **DIECI** giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione;

### AVVERTE L'OPPONENTE

che in caso di mancanza di comparizione alla suddetta udienza, non giustificata da legittimo impedimento, il provvedimento amministrativo impugnato verrà convalidato a meno che l'illegittimità non risulti già dalla documentazione allegata alla opposizione stessa.

Non ricorrono i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.

Manda alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

- 1) Avv. Stefano Pescatore Via Pacevecchia n.5 – Benevento;
- 2) Alla Provincia in persona del Presidente p.t. Benevento.

Benevento, 08/05/2006

Il Cancelliere B3

Anna Rita Russo



Il Giudice di Pace

Dott. Antonella Pulcino

*Antonella Pulcino*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0014434 Data 15/05/2006  
Oggetto R.C. N°840/C - 2006 SORICELLI  
GIUSEPPE C/ PROV. DI BN  
Dest. Avvocatura Settore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
BENEVENTO L. 08/05/06

E' copia conforme  
Benevento, 11 MAG 2006  
Cancelliere

Settore Avvocatura  
Prot. n. 4194  
Del 16.5.06

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

RICORRE

SORICELLI Giuseppe, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 15 marzo 1964, ivi residente alla via San Giovanni, C.F. SRC GPP 64C15 H894K, in proprio e quale legale rappresentante della IMMOBIL SUD S.n.c., cessata in data 24/11/1998, già con sede alla via San Giovanni 11 di San Giorgio del Sannio, p.iva 00805790623, rappresentato e difeso, in proprio e nelle qualità innanzi indicate, dall'Avv. Stefano Pescatore in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto e con egli domiciliato in Benevento alla via Pacevecchia 5,

per l'annullamento, **previa sospensiva**,

1. dell'accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr. 22 del 27 marzo 2006, notificato al ricorrente in pari data, con il quale il Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, per la violazione del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in relazione all'art. 42 comma 2, comminava la sanzione amministrativa pecuniaria di €uro 1.721,00 al ricorrente quale trasgressore a alla Immobil Sud S.n.c. quale obbligato in solido.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Ricorre il Sig. Soricelli Giuseppe sia in proprio che quale legale rappresentante della già cessata IMMOBIL SUD S.n.c., al fine di rimediare alla confusione indotta dalla Provincia di Benevento nella redazione dell'atto che viene impugnato con il presente ricorso.

FATTO

1. in data 25 giugno 1987 il Questore della Provincia di Benevento concedeva licenza al ricorrente, per gestire, in nome e per conto della Immobil Sud S.n.c., l'esercizio di attività di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche automobilistiche (**allegato 1**);
2. a seguito della entrata in vigore della legge in data 21/8/1991 nr. 264 avente ad oggetto "Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

*Studio Legale Pescatore*

*Avv. Stefano Pescatore  
patrocinante in Cassazione*

*Dr.ssa Clara D'Alessandro  
Dr.ssa Angela Landolfi*

*Via Pacevecchia, 5*

*82100 BENEVENTO*

*Tel. e fax 0824/316028*

*studiolegalepescatore1@virgilio.it*

*P. Iva 00807550629*

*C.F. PSC SPN 63R04 A7B3H*

trasporto", la licenza del Questore veniva trasformata in autorizzazione, rilasciata dalla Provincia ai soggetti forniti di specifiche caratteristiche, tra cui il possesso di un attestato di idoneità professionale disciplinato dall'art. 5 della medesima legge;

3. **tuttavia**, l'art. 10 comma 1, della predetta legge, a rubrica "disposizioni transitorie", statuiva che "*Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore.... le attività disciplinate dalla presente legge, conseguono l'autorizzazione di cui all'art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) anche in difetto dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5, purché fossero in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparata*", (**allegato 2**);
4. il sig. SORICELLI, esercitando da più di tre anni l'attività di consulenza in forza di licenza del Questore, ed avendo conseguito nell'anno scolastico 1982/1983 il diploma di maturità scientifica, non necessitava del conseguimento di alcun attestato di idoneità professionale e pertanto si vedeva riconosciuta, quale titolare della impresa IMMOBIL SUD di SORICELLI Giuseppe (*senza specificazione di forma societaria*), con decreto nr. 2 del 3 novembre 1995 del Presidente della Provincia di Benevento, la riconversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (**allegato 3**);
5. il Signor SORICELLI ha pertanto esercitato, sin dal mese di giugno 1987, effettivamente e regolarmente l'attività di consulenza, sottostando ai controlli periodici della MCTC Benevento e successivamente della DTT di Benevento (**allegato 4**);
6. con delibera consiliare nr. 57 del 16 aprile 2003, esecutiva, la Provincia di Benevento si dotava, a distanza di dodici anni dalla entrata in vigore della legge, di un regolamento disciplinante l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi

Studio Legale Pescatore



di trasporto (**allegato 5**);

7. in virtù di tale regolamento venivano attribuite alla Provincia funzioni di vigilanza;
8. nel mese di giugno 2005 il dipendente provinciale Vincenzo IULIANO, effettuava un accertamento, redigendo verbale di vigilanza con cui contestava al sig. SORICELLI: **a)** il non possesso della capacità professionale; **b)** il trasferimento della sede; **c)** la non conformità del registro giornale a quanto stabilito dall'art. 36 del Regolamento (**allegato 6**);
9. con nota prot. 4494 del 26 settembre 2005 il ricorrente riceveva diffida a firma della dirigente del Settore dott.ssa Giovanna Romano con la quale si contestava il trasferimento di sede senza autorizzazione ( art. 15 comma 12 del Regolamento) e si invitava il SORICELLI a richiedere tutte le autorizzazioni di rito per l'uso della nuova sede dello studio di consulenza, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida (**allegato 7**);
10. con nota del 23/25 gennaio 2006 il sig. SORICELLI comunicava l'avvenuto trasferimento dello Studio da via San Giacomo 18 di San Giorgio del Sannio alla via Mario Lanzotti 1, parco Cilindro Nero, di San Giorgio del Sannio, allegando la relativa e prescritta documentazione, con richiesta di variazione denominazione (**allegati 8/9**);
11. con determinazione dirigenziale a firma della dott.ssa Romano nr. 8 del 26 gennaio 2006, e quindi omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione allegata alla nota inoltrata dal SORICELLI il giorno precedente, interveniva il provvedimento di revoca, che veniva notificato in data 13 febbraio 2006 a mezzo del servizio postale (**allegato 10**);
12. con nota del 22 febbraio 2006 il SORICELLI chiedeva in via di autotutela la revoca della determinazione de qua e chiedeva altresì di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che di essere ascoltato a propria discolpa (**allegato 11**);
13. con successiva nota del 16.03.2006, notificata a mezzo del servizio postale in data

*Studio Legale Pescatore*





19 marzo, (**allegato 12**), il Dirigente del Settore Mobilità - Energia della Provincia, in risposta al ricorso in autotutela del sig. SORICELLI del 22.02.2006 (**allegato 11**), riconfermava il provvedimento di revoca adottato con determinazione dirigenziale n. 8/10 del 26.01.2006, ritenendo che non sussistessero i requisiti per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica esercitata dall'odierno ricorrente; faceva carico al sig. SORICELLI di restituire all'Amministrazione Provinciale il decreto presidenziale n. 2 del 03.11.1995 relativo all'autorizzazione concessa e richiedeva al Corpo di Polizia Provinciale l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 42, comma 2, da Euro 1032,00 ad Euro 5164,00;

14. con accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr. 22 del 27 marzo 2006, notificato al ricorrente in pari data, il Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, comminava al ricorrente, per la violazione del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in relazione all'art. 42 comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.721,00 (**allegato 13**).

Si propone pertanto ricorso per i seguenti

#### MOTIVI

L'accertamento e contestazione di illecito amministrativo impugnato e illegittimo e va pertanto annullato con ogni conseguenza di legge.

Nel merito si osserva:

- **Violazione del Regolamento nr. 57 del 16/04/2003 e della legge 241/90.** Si contesta violazione di legge e delle norme disciplinanti il procedimento sanzionatorio così come previsto dal regolamento di cui la Provincia si è dotata. In particolare, l'art. 48 prevede che *"Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento"*. Tale annotazione vale a vincolare l'operato dell'Amministrazione ad una precisa procedura che, nel caso di specie, non è stata

Studio Legale Pescatore




rispettata, né è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento, benché sia stata avanzata formale richiesta in tal senso. L'art. 5 comma 3 della legge 241/90 nel testo novellato prevede l'obbligo di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Non vertendosi in materia di provvedimenti vincolati, la violazione di legge (art. 5, art. 7 e art. 8 legge 241/90 nel testo novellato dalla legge 15/2005), oltre che della norma regolamentare, di cui la Provincia si è dotata, è tale da inficiare la validità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti connessi, collegati, preordinati e consequenziali;

• **Violazione dell'art. 6 della legge 689/1981.** La violazione è stata contestata al ricorrente (Soricelli Giuseppe) quale trasgressore, e alla Immobil Sud S.n.c., di Soricelli Giuseppe, quale obbligato in solido. Orbene, la Immobil Sud S.n.c. risulta cessata sin dal 1998. Il Soricelli, pertanto, o ha commesso la violazione in proprio, e quindi non vi è responsabilità solidale di una società cessata, o l'ha commessa quale legale rapp.p.t. della società cessata, ma che, in quanto cessata non poteva violare alcunché. La sanzione va quindi annullata.

• **Violazione dell'art. 11 della legge 689/1981.** La sanzione, prevista in Euro 1032.00 nel minimo, ed Euro 5164.00 nel massimo, è stata comminata per l'importo di Euro 1721.00, senza tuttavia nulla motivare in ordine alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

• **Violazione dell'art. 14 della legge 689/1981** Ai sensi dell'art. 14, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Nel caso di specie, la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta mediante la consegna di un'unica copia, senza specificare se fosse per il trasgressore o per l'obbligato in solido.



- **Violazione del principio di tassatività.** La norma violata sarebbe l'art. 42 comma 2 del Regolamento della Provincia di Benevento disciplinante l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In realtà, l'articolo citato prevede unicamente la pena. Manca, pertanto, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento alla norma violata, ovvero la contestazione mossa al ricorrente è priva di riferimenti positivi agli articoli del regolamento provinciale che si presupporrebbero violati. Tale comportamento, viola il principio di tassatività e pone il ricorrente nella spiacevole condizione di non potersi difendere in maniera precisa e compiuta, mancando riferimenti specifici alle norme violate.
- **Mancanza di presupposto.** Il Sig. Soricelli Giuseppe, in qualità di titolare dell'Agenzia Immobil Sud S.n.c., avrebbe commesso gravi abusi, in quanto *"nei locali autorizzati come sede effettuava altra attività e il titolare non è più in possesso della capacità professionale prevista dall'art. 3 comma 1 lettera f della legge 264/91 e successive modifiche ed integrazioni."* In realtà, il Soricelli non ha commesso alcuna delle violazioni a lui contestate: i locali autorizzati - alla via San Giacomo 18 - non risultano destinati ad alcuna altra attività, nel senso che il Soricelli ha dovuto abbandonarli per cessazione contratto ed ha dovuto reperire altri locali idonei, nel rispetto delle norme regolamentari. Con riferimento alla capacità professionale, non si comprende per quale motivo venga contestato il mancato possesso della stessa, attesa la chiarezza del dettato normativo. Il SORICELLI ha dimostrato documentalmente di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio dell'attività di consulenza e non abbisogna di alcuna ulteriore autorizzazione.
- **Violazione del principio del contraddittorio.** Nel corpo dell'accertamento e contestazione di illecito amministrativo si fa riferimento ad *"accertamenti effettuati dallo stesso settore in data 29/06/2005"*. In merito a tali accertamenti, presunto ulteriore sopralluogo, nel corso del quale sarebbe stato rilevato il persistere delle irregolarità accertate, si evidenzia che il ricorrente non ne ha mai avuta alcuna

notizia o comunicazione, e quindi il tutto è avvenuto in assenza di contraddittorio. Così come il ricorrente è totalmente all'oscuro di un altro presunto accertamento eseguito in data 18 gennaio 2006, non si sa da chi, non si sa dove, non si sa a quale scopo.... Si invita la Provincia a produrre verbalizzazione degli stessi, in quanto, se vi è verbale, il suo contenuto è sconosciuto al ricorrente e non è mai stato comunicato nè notificato.

- **Violazione del principio dell'obbligo di motivazione.** Il provvedimento impugnato fa riferimento *per relationem* ad *"accertamento avvenuto il 16 marzo 2006 presso questo Comando, a seguito della nota prot. 3167 del 16/03/2006 dall'Ufficio del settore Mobilità-Energia della Provincia di Benevento nonché dagli accertamenti effettuati dallo stesso settore in data 29/06/2005 e acquisiti gli atti di diffida del 27/09/2005 prot. 9187 e di revoca dell'autorizzazione avvenuta con determinazione nr. 8/10 del 26/01/2006 dello stesso settore"*. Orbene, non tutti questi atti sono conosciuti dal ricorrente e il riferimento ad atti pregressi della Pubblica Amministrazione, al fine di soddisfare l'assolvimento dell'obbligo di motivazione, impone la notifica contestuale degli stessi. Ciò non è stato fatto e tale vizio rende annullabile il provvedimento impugnato.

Va chiarito infine che l'originaria licenza del Questore, concessa a SORICELLI Giuseppe perché esercitasse l'attività di consulenza in nome e per conto della IMMOBIL SUD S.n.c., venne convertita in autorizzazione concessa a IMMOBIL SUD di SORICELLI Giuseppe, senza indicazione di forma societaria. L'attività è stata quindi esercitata dal SORICELLI quale titolare della IMMOBIL SUD, fattispecie questa che non richiedeva alcuna autorizzazione in quanto, alla data di cessazione della S.n.c., non esisteva ancora il regolamento provinciale. Non si comprende a che titolo la sanzione venga elevata a carico della IMMOBIL SUD S.n.c. (cessata nell'anno 1998).

Per quanto esposto, si conclude per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Ai sensi del DPR 115/2001 si dichiara che il valore della causa è pari ad Euro

1.721,00.

Si esibiscono e depositano gli allegati da 1 a 13 innanzi indicati.

Benevento, 19 aprile 2006

Avv. Stefano Pescatore

*Studio Legale Pescatore*

Avvocato Stefano Pescatore Vi nomino mio difensore nel giudizio di cui a margine, in ogni sua fase, stato e grado, anche di opposizione, esecuzione ed appello. Vi conferisco ogni e più ampio mandato e facoltà, ivi compresa quella di esigere, incassare, transigere, quietanzare, rinunciare ed accettare avverse rinunce. Vi autorizzo espressamente a chiamare terzi in causa, il dove si rendesse necessario, e a nominare delegati e sostituti processuali anche innanzi altre Autorità Giudiziarie. Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vs. Operato. Conferisco a Voi e ai Vostri collaboratori l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per i soli fini strettamente necessari all'assolvimento dell'incarico. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla via Pacevecchia nr. 5 e con Voi come in atti. In fede

*Stefano Pescatore*  
E' autentica

